

Provincia di Torino

D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/r - Domanda di subentro parziale del sig. Valerio Giuseppe in qualita' di rappresentante della comunione di utenti, nella concessione preferenziale di piccola derivazione d'acqua da due pozzi ad uso agricolo in comune di Villafranca Piemonte (cod. utenza to15116 - Pratica 026275). Assenso.

Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto della Determinazione del Dirigente n. 259-13553 del 23/03/2009;

Il Dirigente

“(... omissis ...)”

Determina

1) Di prendere atto della domanda in data 26/7/2007 citata in premessa e conseguentemente di scorporare l'utenza identificata con il codice TO 11480 in due utenze distinte, definite dai codici TO 11480 e TO 15116, in particolare:

l'utenza identificata con il codice TO11480 (nr. pr. 010178) rimane intestata al Sig. Valerio Giuseppe, (omissis) e deve intendersi autorizzata alla derivazione ad uso agricolo per irrigare complessivi 0.41.90 ha di terreno, unicamente a mezzo dell'opera di presa identificata con il codice univoco TO-P-02613;

l'utenza identificata con il codice TO 15116 (nr. pr. 026275) viene intestata alla Comunione di Utenti costituita dai soggetti di cui alla

scrittura privata in data 20/07/2007 agli atti e rappresentata come da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in data 26/7/2007 agli atti, dal sopracitato Sig. Valerio Giuseppe e deve intendersi autorizzata alla derivazione ad uso agricolo per irrigare complessivi 4.92.10 ha di terreno, unicamente a mezzo dell'opera di presa identificata con il codice univoco TO-P-02614;

La concessione è accordata in solido ai Sigg. Valerio Giuseppe, Magra Agnese, Mottura Giuseppe, Scarafia Caterina e Biolato Loredana.

Conseguentemente, qualora una delle parti venga meno agli obblighi inerenti la concessione, l'altra sarà obbligata ad ottemperarvi, restando autorizzata a proseguire i lavori e ad esercitare la concessione con tutti gli oneri relativi;

2) le utenze continueranno ad essere vincolate agli obblighi ed alle condizioni prescritti nel disciplinare di concessione originale, allegato alla concessione preferenziale D.D. n. 391-90946 del 20/03/2006;

3) a carico dei richiedenti è l'onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti; in particolare essi hanno l'obbligo, a decorrere dalla annualità successiva a quella in cui è stata presentata la domanda intesa ad ottenere lo scorporo dell'utenza originaria, di versare i canoni arretrati in ragione degli utilizzi descritti al punto 1) del presente provvedimento;

(... omissis ...)"